PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

L'Università degli studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1, 98122, C.F. 80004070837, nella persona del Rettore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Pietro Navarra (di seguito Università);

E

La Città Metropolitana di Messina – con sede legale in Corso Cavour, P.IVA 8002760835 – nella persona del Sindaco *pro-tempore* (di seguito Città Metropolitana);

PREMESSO CHE

- l'Università, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale";
- l'Università persegue, infatti, una *terza missione* (quale attività istituzionalizzata che affianca le missioni tradizionali di insegnamento e ricerca) e, quindi, opera per favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza e della ricerca per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società;
- uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività, nonché il consolidamento e l'ampliamento delle forme di interazione con il territorio;
- la valorizzazione della ricerca intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
- ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, dello Statuto dell'Università "l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università svolge attività di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati";
- la Città Metropolitana, in applicazione dell'art.15 della Legge n. 241/90, intende intraprendere delle forme di collaborazione e accordi con altri Enti, al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune rivolte ad individuare, preservare, promuovere le ricchezze identificative del nostro territorio;

- in particolare, la Città Metropolitana intende proseguire nell'azione di stimolo e supporto dei 108 Comuni compresi nel proprio territorio, allo scopo di valorizzare e promuovere, anche attraverso la certificazione di provenienza e qualità, i prodotti locali ritenuti particolarmente rilevanti, quali importanti strumenti di sviluppo economico e di riconoscimento e rafforzamento dell'identità culturale e sociale del territorio di riferimento;
- per il perseguimento di tale obiettivo si ritiene indispensabile la collaborazione dell'Università, in considerazione delle sue finalità nonché delle sue molteplici e note competenze professionali e strumentali;
- l'Università potrà, infatti, di volta in volta mettere a disposizione le professionalità idonee ad individuare, in relazione alle singole specializzazioni, il valore del prodotto e le sue caratteristiche naturali ed antropiche, che lo rendano potenzialmente meritevole di recupero, riconoscimento, tutela, valorizzazione e promozione, ricostruendone, nel contempo, il contesto storico, nell'ambito del territorio di riferimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1- Premesse e condizione.

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Impegni delle parti, modalità ed oneri

La Città Metropolitana segnalerà all'Università i prodotti che, di volta in volta, i Comuni del proprio territorio avranno indicato come meritevoli di valorizzazione, anche ai fini della certificazione di provenienza e qualità.

L'Università, valutate le caratteristiche e la tipologia del prodotto segnalato, individuerà le proprie professionalità interne, in grado, per competenza e specializzazione, a far emergere il valore del prodotto e le sue possibili potenzialità economiche.

In considerazione delle diverse aree di attività e competenza, l'Università e la Città Metropolitana si impegnano ad attuare la cooperazione di cui alla presente convenzione, tramite successivi accordi operativi, che riguarderanno le seguenti fattispecie:

modalità di interazione fa le parti;

attività di collaborazione scientifica:

attività di ricerca e consulenza;

attività di formazione ed informazione, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni.

Nessun onere economico dovrà gravare sull'Università.

Nelle convenzioni che verranno stipulate di volta in volta tra la Città Metropolitana e l'Università, ovvero, per il tramite della Città Metropolitana, tra l'Università ed i singoli Comuni, per l'attività di collaborazione e di ricerca, verranno stabiliti i relativi oneri economici che dovranno essere riconosciuti all'Università direttamente dall'Ente locale richiedente.

All'Università verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per l'acquisto del relativo materiale tecnico occorrente, nonché, forfettariamente, il rimborso delle spese generali per consumi elettrici, idrici, ecc....

Le stipulande convenzioni potranno prevedere la possibilità per la Città Metropolitana e per i Comuni di menzionare, in sede di pubblicizzazione del prodotto, il/i firmatario/i della consulenza e l'Istituto universitario di appartenenza.

Il/i firmatario/i della consulenza potrà/nno avere la possibilità di utilizzare <u>l'attività espletata</u> a fini di personale ricerca e/o pubblicazione.

Nei successivi accordi operativi, su richiesta della struttura universitaria interessata, potranno essere riconosciuti CFU agli studenti impegnati nelle attività oggetto del presente atto.

Art. 3- Pubblicità

Nello spirito di quanto richiamato in premessa le parti dichiarano la propria disponibilità a dare adeguata diffusione all'iniziativa oggetto del presente accordo ed a porre in essere le azioni necessarie alla valorizzazione, all'utilizzazione e all'ulteriore sviluppo della stessa, dando, altresì, ampia pubblicizzazione alle convenzioni stipulate.

Art. 4 - Rapporti con i Comuni

Ogni aspetto relativo all'utilizzazione da parte dei Comuni del territorio, del partenariato con l'Università sarà disciplinato da apposito regolamento della Città Metropolitana, in concertazione con i Comuni medesimi, che verrà pubblicato, nei modi e tempi di legge, sui siti ufficiali *on line* dell'Università, della Città Metropolitana di Messina e dei 108 Comuni che ne fanno parte.

Art. 5 - Prestazioni

Le parti si impegnano a svolgere le prestazioni oggetto del presente protocollo di intesa nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

Art. 6- Durata, risoluzione, recesso anticipato.

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di due anni decorrenti dalla sottoscrizione dello

stesso ed è rinnovabile, previa richiesta scritta, nelle medesime forme previste per la sua stipula.

Il protocollo potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC,

qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile

l'attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti

automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione.

Ciascuna parte potrà recedere dandone comunicazione formale, con preavviso di almeno 90

giorni, in modo che possano concludersi le attività eventualmente ancora in corso.

Art. 7 - Copertura Assicurativa

Le parti garantiscono la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del proprio

personale o di collaboratori impegnati a qualsiasi titolo nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione del presente

Protocollo d'intesa nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 "Codice in

materia di protezione dei dati personali".

Art. 9 - Sottoscrizione

Il presente protocollo verrà sottoscritto, con firma digitale, secondo le modalità previste dal

Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 11 - Registrazione e Spese

Le spese di registrazione del presente atto, se dovute, saranno a totale carico della Città

Metropolitana di Messina.

Per l'Università degli Studi di Messina

Per la Città Metropolitana di Messina

Il Rettore

(Prof. Pietro Navarra)

4